

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1432

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MATTEJA, MORANDO, CARCARINO, MANZI, BRICCARELLO, SCAGLIONE, FONTANINI, BONANSEA, FIEROTTI, POZZO, CUSIMANO, ZANOLETTI, GANDINI, ROSSO, RONCHI, TAPPARO, DI MAIO, CASADEI MONTI e GUBBINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1995

Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge
16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle
zone alluvionate

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 febbraio 1995 veniva promulgata la legge n. 35, di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1995, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dalle alluvioni del novembre 1994.

Purtroppo a seguito di una imprecisione nella formulazione del comma 1 dell'articolo 2-bis introdotto, con la citata legge di conversione, nel decreto-legge n. 691, si è creata un'incertezza interpretativa che rende necessaria una interpretazione autentica. Infatti il richiamo al solo articolo 1 *in toto*, cioè con riferimento ai soggetti privati danneggiati, contrasta con le finalità di garanzia dei Confidi contenuti nei richiami degli articoli 2 e 3 relativi ai finanziamenti agevolati al settore industriale e artigiano.

In realtà il richiamo all'articolo 1 era

fatto per individuare l'ubicazione e non la tipologia dei soggetti.

Inoltre l'articolo 3, comma 7, non prevede la cumulabilità delle garanzie rilasciate dal Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso l'Artigiancassa con quella, rilasciata dai Confidi, di cui all'articolo 2-bis, comma 2. Data la necessità anche per le imprese artigiane di accedere ai finanziamenti senza dover necessariamente offrire garanzie reali alle banche, si propone di modificare il comma 7 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 2-bis.

Rilevata la tragica situazione che tutt'ora vivono le popolazioni duramente colpite da quel disastroso evento, riteniamo indispensabile procedere con urgenza all'aggiornamento del testo del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» si interpretano come: «a favore dei soggetti ubicati nelle zone di cui all'articolo 1».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 691 del 1994 sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3».

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è aggiunto il seguente comma:

«8. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili».

